
**CONVENZIONE PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA
PER PROGETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA
POLIVALENTE**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 01 del mese di SETTEMBRE, tra i Sigg.:

- Arch. Leila Villani, nato a Monselice (Pd) il 02/06/1970, residente a Monselice (Pd) in Via Savellon Molini n°12, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Baone**, Cod.Fisc.82004450282 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del III Settore Tecnico giunto Decreto di nomina Sindacale n° 49 del 30/03/2020 d'ora innanzi denominato: **"Amministrazione"**;
- Arch. Poli Francesco, nato a Venezia (Ve) il 28/05/1975 e residente a Venezia in Dorsoduro n. 1128, C.F. PLOFNC75E28L736U, d'ora innanzi denominato: **"Tecnico Professionista"**

PREMESSO CHE:

-con delibera di **G.C. n° 53 del 12/07/2022**, esecutiva, è stato adottato il Programma Triennale unitamente all'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel **triennio 2023-2025**, nell'ambito del quale è stata inserita l'opera denominata **"NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE"** da realizzare nell'esercizio **finanziario 2023**;

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto appresso indicato:

Art. 1) Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti pertanto danno atto espressamente di averle lette ed accettate.

Art. 2) Oggetto dell'incarico

Il signor Poli Francesco qualifica Architetto libero professionista cod. fisc. PLOFNC75E28L736U iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Venezia con il n°3905, con studio in Venezia, si impegna ad assumere l'incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Baone (PD) relativo alla redazione dei progetti: **definitivo ed esecutivo, nonché della direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, nonché tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 21/12/1999 n°554 relativamente ai lavori indicati in epigrafe.**

Le modalità di redazione degli elaborati, oltre che conformi alle predette disposizioni di legge e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2°, legge citata.

Per l'incarico di cui alla presente convenzione, il tecnico professionista **può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per eventuali attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Art. 3) Obblighi legali

Il tecnico professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legge 2 marzo 1949, n° 144, nonché alla deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.

Art. 4) Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni da eseguirsi dal tecnico professionista in relazione al presente incarico consistono in:

Progettazione

progetto definitivo: che individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, mediante una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere delle superfici e dei volumi di intervento, compresi quelli per l'eventuale individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo; compresi gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

progetto esecutivo: redatto in conformità al progetto definitivo, che determini in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale d'appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi piano-altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi nel sottosuolo. Il progetto esecutivo è corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di prossima emanazione

Il progetto definitivo/esecutivo deve essere altresì corredato da una relazione firmata che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche (art. 2 comma 60 punto 16 della Legge nr. 662/96);

Direzione tecnica dei lavori e contabilità di cui al progetto sopraindicato, compresi sorveglianza dei lavori, controllo dell'andamento degli stessi, misurazioni, contabilità, liquidazione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione; redazione del verbale di cantierabilità di cui all'Art. 71 comma 1^o del regolamento di attuazione approvato con DPR nr.554/1999, nel quale il tecnico professionista dichiara sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio delle procedure di appalto, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, alla realizzabilità del progetto ecc; vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza; cooperazione e collaborazione con l'eventuale collaudatore in corso d'opera.

Coordinamento della sicurezza:

Il tecnico professionista, al momento dell'incarico specifico ad eseguire le prestazioni di cui ai punti precedenti, verrà designato dall'Amministrazione Comunale, "**coordinatore per la progettazione**" ove il caso rientri nelle ipotesi di cui all'art.3 - comma 3 - del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni; il tecnico professionista, pertanto, dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.10 del citato D.Lgs 81/08. Le prestazioni da eseguirsi in relazione a detto incarico sono pertanto definite dall'art.4 del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e consistono nella redazione:

Piano di sicurezza e di coordinamento contenente, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione

tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Piano generale di sicurezza da redigere qualora necessiti.

Fascicolo con le caratteristiche del cantiere contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II° al documento U.E. 260/5/93. Circa i contenuti del fascicolo, il D.Lgs.81/08 e successive modificazioni rimanda ad un decreto di prossima emissione. Allegato II°. Il fascicolo comprende due capitoli :

- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera
- Equipaggiamenti in dotazione dell'opera.

Coordinamento in fase di esecuzione (art. 5 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni): a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lett. B), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; f) sospendere in caso di pericolo grave imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Oltre a quanto sopra specificato in ordine ai contenuti della progettazione, il tecnico professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dall'Amministrazione in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Saranno inoltre incluse nell'incarico di progettazione, e compensate all'interno degli importi stabiliti per il medesimo incarico, le prestazioni relative alla produzione della documentazione necessaria per il conseguimento dei necessari pareri preventivi e definitivi da parte di Enti Pubblici competenti (Ulss, VV.F., PMP, Sovrintendenza, Genio Civile, Parco Colli, CONI, ecc.).

Art. 5) Modalità di espletamento delle prestazioni

Il tecnico professionista si impegna a espletare l'incarico in conformità alla legge quadro in materia di lavori pubblici, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.

Art. 6) Altre condizioni disciplinanti l'incarico

Il tecnico professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico per qualsiasi motivo. L'Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti. Il tecnico professionista si impegna a produrre entro i termini indicati al successivo art.7, le seguenti copie di ogni elaborato, le stesse devono intendersi già retribuite con il compenso stabilito all'art.8 della presente convenzione: a) Progetto Definitivo 3 copie; b) Progetto Esecutivo 3 copie; c) Piano di sicurezza 3 copie; d) Piano generale sicurezza 3 copie; e) Fascicolo con le caratteristiche del cantiere 3 copie ; f) Progetto esecutivo completo su supporto magnetico (DWG + PDF) 1 copia. Il tecnico professionista si impegna a produrre altresì un numero maggiore di copie del progetto e di ogni altro connesso o allegato, a semplice richiesta dell' Amministrazione.

A lavori ultimati il tecnico professionista si impegna a produrre all'Amministrazione i grafici aggiornati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.

Il tecnico professionista prima dell'inizio dei lavori, deve munirsi di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale dei lavori progettati con un massimale non inferiore al 10% riferito all'importo dei lavori, con il limite di 1 Milione di Euro, anche a copertura delle spese derivanti da errori od omissioni progettuali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico professionista, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7) Durata dell'incarico

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione. Da tale data decorrono i termini per la prestazione stessa, calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:

a)-progetto definitivo/progetto: giorni 60

b)- esecutivo piano sicurezza e coordi., fascicolo ecc 30 gg dalla richiesta del RUP

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei compensi di cui all'art.8, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti al punto 2°; Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei compensi di cui all'art.8 stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

E' Facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente dalla presente convenzione in ogni momento, in particolare quando il tecnico professionista sia colpevole di ritardi valutati pregiudizievoli dall'Amministrazione comunale, ovvero superiori a 20 giorni, ovvero contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente convenzione; il tutto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 8) Competenza professionali

Fino all'emanazione di un nuovo decreto sulle tariffe professionali, le competenze professionali saranno calcolate, ai sensi dell'art.17, comma 14-ter L.109/94 e successive modificazioni, in base alle tariffe professionali in vigore:

- Ingegneri ed Architetti, legge 02.03.1949 nr.143 e successive modificazioni;
- Geometri, legge 02.03.1949 nr.144 e successive modificazioni;
- Periti Industriali, legge 07.03.1967 nr.118 e successive modificazioni;

come segue:

▪ Onorari valutati a percentuale

-Progettazione definitiva (aliquota fissata per il progetto esecutivo);

-Progettazione esecutiva (aliquota fissata per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti);

-Collaborazione progettuale (in funzione delle prestazioni richieste).

▪ Onorari valutati a discrezione

-Redazione elaborati occorrenti per autorizzazioni o pareri dei VV.FF., Comune, Legge 10/91, A.S.L., Soprintendenza, ecc., nonché le relative pratiche, spese comprese

▪ I.V.A. e contributi previdenziali;

-Sono a carico del Comune di Baone.

Art. 9) Modalità di corresponsione dei compensi

I compensi, così stabiliti dal precedente art.8, saranno corrisposti su presentazione di regolari parcelle con le modalità di seguito descritte:

a)-entro 60 gg. dall'approvazione del saldo del medesimo
progetto definitivo:

- b)-entro 60 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo: saldo della progettazione e della coordinazione di progettazione
- c)-entro 60 gg. dall'approvazione delle operazioni di Collaudo: saldo della direzione lavori e della coordinazione in fase di esecuzione

In relazione alla complessità o alla durata dei lavori l'Amministrazione può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al punto precedente lettera c), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico professionista le approvazioni di cui al punto precedente non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro 60 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' data comunque facoltà al tecnico professionista di chiedere che il pagamento dei corrispettivi avvenga alle condizioni e modalità previste dagli artt.9 e 10 della legge nr.143/49 e successive modificazioni.

Art. 10) Conferimenti verbali

Il tecnico professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il tecnico professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 11) Disposizioni transitorie

La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico professionista nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al successivo punto. Anche dopo l'approvazione di cui al precedente punto, la presente convenzione è vincolante per l'Amministrazione affidante, in relazione ai progetti preliminare definitivo ed esecutivo coordinazione dei lavori e per la direzione dei lavori solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione; è sempre facoltà discrezionale della stessa Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto preliminare del progetto definitivo, del progetto esecutivo, delle coordinazione dei lavori ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art.12) Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a totale carico del tecnico professionista. Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR nr.131/86.

Art.13) Controversie

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento del presente incarico e quelle ad esse connesse (comprese quelle attinenti la liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa), saranno, nessuna eccettuata od esclusa, deferite ad un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal Tecnico Professionista ed il terzo scelto di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Rovigo. In pendenza del giudizio arbitrale il tecnico professionista non sarà sollevato da alcuno degli obblighi previsti dal presente disciplinare

Baone li, 01/09/2022

Il Tecnico Incaricato
(arch. Poli Francesco)

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Leila Villani)